

DETERMINAZIONE N. 31/20 del 21/07/2020

Oggetto: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016 – della fornitura di cartelle sospese per classificatori - Codice CIG ZCC2DBACD4

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2019;

Posto

- che con deliberazione n. 30 del 21/07/2020 è stata assegnata alla ditta Office Depot Italia S.r.l., con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - Cod. Fisc. e P. Iva 03675290286 la fornitura di:
 - n.2classificatori per cartelle sospese a 3 cassette
 - n.1classificatore per cartelle sospese a 4 cassette
- che l'A.C. Padova, ha necessità di dotarsi di:
 - n.4 set di cartelle sospese per i suddetti classificatori

Considerato che:

- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, nella vigente stesura, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Rilevato

- che da un'indagine di mercato sul web è emerso che la ditta Office Depot Italia S.r.l., con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - Cod. Fisc. e P. Iva 03675290286, offre i suddetti prodotti prodotto al prezzo complessivo di Euro 150,39 oltre Iva per Euro 33,09 e così per complessivi Euro 183,48;
- che Office Depot Italia S.r.l. è in grado di fornire un servizio rispondente alle necessità dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- che trattandosi di acquisto di servizi per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;
- Ritenuto che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all'art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un affidamento diretto alla citata società;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016;

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere all'approvvigionamento di materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici amministrativi;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di cartelle sospese per classificatori;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è ZCC2DBACDA;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di beni. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS, e che non sussistono annotazioni nella Banca dati ANAC;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla ditta Office Depot Italia S.r.l., con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - Cod. Fisc. e P. Iva 03675290286 la fornitura di - n.4 set di cartelle sospese il cui costo ammonta complessivamente ad Euro 150,39 oltre Iva per Euro 33,09 e così per complessivi Euro 183,48;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 150,39 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai costi della produzione⁶) Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di marci del budget economico 2020;
- di liquidare alla ditta Office Depot Italia S.r.l., la somma 150,39, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 33,09 e così per complessivi Euro 183,48;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)